

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMADEI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del codice di procedura penale. (521) . . .	55
PRESIDENTE	55, 56, 57, 58, 60, 61
CACCURI, <i>Relatore</i>	55, 56, 59
ZOBOLI	56
VALIANTE	56, 58, 59, 61
PINNA	56, 59, 61
MANCO	56, 58
DANTE	57, 58, 59, 61
KUNTZE	57
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	58, 59, 60
GUERRIERI EMANUELE	58, 59
ANDREUCCI	60
BREGANZE	60

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale. (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale ».

CACCURI, *Relatore*. La Commissione ricorda che nella precedente seduta furono già approvati con alcune modificazioni gli articoli 571 e 572, nonché i primi tre comma dell'articolo 573 del Codice di procedura penale, quali risultano dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

La discussione si era fermata all'ultimo capoverso di quest'ultimo articolo, ove è detto che « la domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro ». Da alcuni colleghi era stato proposto di sostituire alle parole « Ministro del tesoro » le parole « pubblico ministero ».

Io ritengo che la dizione del disegno di legge sia più esatta, perché il pubblico ministero ha compiti riguardanti gli interessi generali inerenti al processo, mentre la questione patrimoniale interessa l'erario dello Stato. È vero che il diritto alla riparazione sorge con la sentenza di assoluzione, ma l'attuazione di questo diritto e soprattutto la determinazione del *quantum* avviene in questo procedimento. Mi sembrerebbe strano che la parte interessata, quella, cioè, che in sostanza deve poi pagare, l'erario dello Stato nella persona del Ministro del tesoro, rimanga assente.

Sono quindi del parere di mantenere la dizione « Ministro del tesoro » anziché « pubblico ministero ».

PRESIDENTE. Nella seduta del 18 dicembre scorso, fu già in parte delibata la questione su cui si è soffermato l'onorevole relatore.

L'emendamento dell'onorevole Mariconda, come ha ricordato il relatore, tende a sostituire le parole « pubblico ministero » alle altre « Ministro del tesoro ». Il relatore è di parere contrario. Se l'onorevole Mariconda insiste nel suo emendamento, lo debbono mettere in votazione.

ZOBOLI. Poiché l'onorevole Mariconda è assente, facciamo nostro l'emendamento e insistiamo.

VALIANTE. Forse un emendamento subordinato potrebbe essere quello di sostituire al Ministro del tesoro, il Ministro di grazia e giustizia.

PINNA. Io vorrei che i colleghi esaminassero l'opportunità di ammettere l'intervento del Ministro del tesoro non al momento della presentazione della domanda, ma in una fase successiva, per evitare che possa intervenire anche sulla questione dell'*an debeat*. Il suo intervento, secondo me, deve limitarsi al *quantum debeat*.

CACCURI, *Relatore*. Naturalmente il Ministro del tesoro interviene soltanto per la determinazione del *quantum*.

PINNA. Non mi risulta che la questione sia stata finora sollevata e tanto meno definita. Io riconosco la legittimità dell'intervento del Ministro del tesoro per la determinazione del *quantum*, ma contesto la legittimità dell'intervento per quanto riguarda l'*an debeat*.

CACCURI, *Relatore*. La cosa risulta già chiara dal testo dell'articolo.

PINNA. Secondo me non è chiara affatto. Quindi, se l'interpretazione è questa, formuliamo una norma chiara. Il testo dice soltanto che la domanda di riparazione è notificata al Ministro del tesoro, il quale naturalmente delegherà l'Avvocatura dello Stato. Ma quando interviene l'Avvocatura dello Stato? Ed entro quali limiti? Tutto questo non risulta chiaro e l'interpretazione più ovvia è che l'Avvocatura possa intervenire nella procedura subito dopo presentata la domanda.

PRESIDENTE. A me parrebbe che quando l'interessato avanza la domanda, la questione dell'*an debeat* sia già stata risolta.

PINNA. Ma non costa niente precisarlo.

CACCURI, *Relatore*. È inutile.

PINNA. Allora sia chiaro in questa sede che tutti siamo d'accordo su questo punto, in modo che l'interprete domani trovi nei lavori parlamentari il fondamento autentico di questa disposizione.

MANCO. Io non sono d'accordo. Praticamente l'onorevole Pinna ha ragione nell'affermare che il Ministro del tesoro potrebbe opporsi anche all'*an debeat*, mentre, secondo

lui, l'eventuale contestazione del Ministro dovrebbe limitarsi al *quantum debeat*, essendo l'*an debeat* già scontato con la sentenza di assoluzione.

Io ritengo invece che bisogna lasciare al Ministro del tesoro o all'Avvocatura dello Stato qualunque intervento, sia sul *quantum* sia sull'*an*. In pratica è chiaro che il condannato, per il quale è stato riconosciuto l'errore giudiziario, ha diritto alla riparazione; ma in astratto non è così.

CACCURI, *Relatore*. Il diritto per l'interessato sorge dall'articolo 571, il quale stabilisce che « chi è stato assolto per effetto della sentenza di cassazione o del giudice di rinvio ha diritto a una equa riparazione ».

MANCO. Ma il fatto che abbia diritto alla riparazione, non significa che materialmente debba avere il denaro relativo. Può avvenire che il condannato, per il quale sia stato riconosciuto l'errore giudiziario, abbia in astratto un diritto all'indennizzo, ma che praticamente per ragioni speciali di carattere sociale o materiale, per la sua posizione morale, per ragioni che non conosciamo, non abbia subito a seguito dell'errore giudiziario, un danno tale che giustifichi dal punto di vista materiale economico un risarcimento.

CACCURI, *Relatore*. Vorrei sentire un caso concreto di questo genere.

MANCO. Non è il caso di cercare ora il caso concreto, perché la casistica è amplissima. Ed è implicito che il Ministro del tesoro, il quale deve difendersi sul *quantum debeat*, possa anche non riconoscere l'*an debeat*. Non si può stabilire un principio, che limiti al Ministro del tesoro la difesa soltanto sul *quantum debeat*, mentre possono esserci dei casi in cui sia legittima la sua opposizione anche sull'*an debeat*.

PRESIDENTE. Le osservazioni del collega Manco avvalorano i dubbi sollevati dal collega Pinna. Ma io mi permetto di non dividere questa tesi, perché, se dessimo facoltà al Ministro del tesoro di tornare sulla questione dell'*an debeat*, non si finirebbe mai, mentre la riparazione deve essere sollecitata.

VALIANTE. In linea di massima sono d'accordo che, una volta riconosciuto l'errore giudiziario, questo costituisce senz'altro titolo per chiedere la riparazione. Sotto questo aspetto dovrebbe, quindi, essere scontato l'*an debeat*.

Però evidentemente l'onorevole Pinna si preoccupa del fatto che nello stesso articolo 571 del Codice di procedura penale già approvato c'è una limitazione all'*an debeat*

perché esso stabilisce che il diritto non sorge quando il condannato «per dolo o colpa grave abbia dato o abbia concorso a dare causa all'errore giudiziario». Questo principio evidentemente pone in discussione la questione dell'*an debeatur*, perché, se è stabilito che il condannato ha diritto alla riparazione, solo a condizione che non abbia per dolo o colpa grave dato luogo o concorso a dar luogo all'errore giudiziario, nel contraddittorio occorre accertare se da parte sua non ci sia stato veramente il dolo o la colpa grave.

Quindi sotto questo aspetto l'*an debeatur* viene messo in discussione, limitatamente all'ipotesi che il condannato abbia o non abbia concorso all'errore giudiziario.

Perciò mi pare che in linea di principio il titolo per chiedere la riparazione è costituito dalla sentenza che riconosce l'errore giudiziario, ma in sede di contraddittorio il Ministro del tesoro o chi per lui hanno bene il diritto di fare accertare se ci sia stata o meno la responsabilità del condannato.

DANTE. Io sono stato sempre contrario alla presenza del Ministro del tesoro nel procedimento di riparazione, proprio per questo motivo, che cioè si potesse riportare in discussione la possibilità di dare una riparazione a colui che è stato ingiustamente condannato.

Ma c'è un altro aspetto secondo me preoccupante. Noi abbiamo già approvato il secondo comma dell'articolo 573 del Codice di procedura penale, in cui è stabilito che la domanda può essere proposta durante il corso della procedura di revisione o successivamente. Quando si ammette che il Ministro del tesoro possa inserirsi nel processo di revisione, naturalmente egli potrà opporsi alla revisione anche sotto l'aspetto della riparazione, perché interviene nel processo proprio per far valere in contraddittorio la sua pretesa di negare la riparazione. In questo modo si viene a porre in discussione il principio fin dall'inizio. Cioè si viene a creare un processo di revisione riguardante una persona che si ha fondati motivi di ritenere ingiustamente condannata, nel quale, oltre al pubblico ministero che resiste alla revisione, ci sarà anche un altro autorevole personaggio, che è il Ministro del tesoro o, per lui, l'Avvocatura dello Stato, il quale resisterà dal canto suo anche sotto questo aspetto. Si creano così due oppositori: il pubblico ministero, che può resistere in astratto, e che talvolta non resisterà, associandosi alla domanda dell'imputato, e il Ministro del tesoro, il quale non solo resisterà sulla posizione che riguarda il risarcimento del danno, ma — poiché è facile scantonare ed

entrare nel merito — si opporrà anche alla concessione della revisione.

Queste erano le preoccupazioni che fin dal principio ho rappresentato e che mi rendevano contrario alla presenza del Ministro del tesoro. Forse sarebbe più opportuno e più aderente alla situazione, come ha accennato il collega Valiante, l'intervento in causa del Ministro della giustizia; il Ministro del tesoro dovrebbe avere soltanto la comunicazione, per approntare i mezzi necessari affinché la riparazione approdi al risultato concreto.

KUNTZE. Mi pare che attraverso questa discussione sia risultato che la preoccupazione esternata dal collega Pinna sia sostanziale e non infondata, come poteva sembrare a un osservatore superficiale. Infatti l'osservazione fatta dal collega Valiante è pienamente valida, poiché, essendo stato approvato l'articolo 571 del Codice di procedura penale con quella formula che prevede il caso di decadenza dal diritto alla riparazione — ed è giusto che sia così, perché non si comprenderebbe come possa aver diritto alla riparazione colui che è stato causa del proprio danno —, è logico che l'intervento del Ministro del tesoro fin dalla prima fase del giudizio di riparazione debba avere la possibilità di interferire anche sul diritto alla riparazione, sia pure sotto il semplice profilo dell'esistenza da parte del condannato poi assolto di un suo dolo o colpa grave che siano stati causa dell'errore giudiziario o abbiano concorso a determinarlo.

Ma questo sembra a me che non possa essere consentito al Ministro del tesoro e che sia sufficiente la presenza del pubblico ministero, il quale sta a rappresentare la legge per la caratteristica particolare di questa procedura, che ha carattere pubblicistico, non privatistico, anche se ne possono derivare conseguenze di carattere privatistico per il Ministro del tesoro che deve pagare la riparazione. Il pubblico ministero interviene nella procedura per tutelare sia il condannato sia l'interesse pubblico della riparazione, a cui il condannato ha diritto, nei termini stabiliti all'articolo 571.

Quindi penso che la proposta dell'onorevole Pinna sia logica e sensata e debba essere introdotta in una norma specifica, in quanto non potrebbe essere sostituita dalle osservazioni fatte nei lavori preparatori.

Noi abbiamo detto i motivi per i quali siamo contrari all'intervento del Ministro del tesoro in questa procedura: ma, qualora ci si volesse arrivare, l'intervento del Ministro dovrebbe limitarsi alla seconda parte, cioè alla contestazione del *quantum* non dell'*an*

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

debeatur, per il quale la presenza del pubblico ministero dà le più ampie garanzie che la legge sia rispettata e applicata nei giusti termini.

PRESIDENTE. Mi pare che le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Pinna e da altri permarrebbero ugualmente se venisse approvato l'emendamento dell'onorevole Mariconda.

VALIANTE. Il problema non si sposta con la presenza del Ministro del tesoro, perché in sede di esame del diritto del condannato ad avere la riparazione, il giudice, anche indipendentemente dalla richiesta di una parte, deve valutare se ci sono queste condizioni. Quindi il problema dell'*an debeatur* non si può mai dare per risolto al cento per cento. Indipendentemente dalla presenza del Ministro del tesoro, il giudice, che in camera di consiglio deve esaminare la posizione di un condannato che è stato assolto, dovrà sempre porsi il problema dell'*an debeatur*. Perciò qualunque sia la soluzione, il problema non potrà mai essere eliminato.

L'onorevole Dante cade in un equivoco, perché, quantunque si possa proporre la domanda di riparazione anche in sede di procedimento di revisione, non per questo, già allora si stabilisce la procedura a cui il Ministro del tesoro abbia diritto di intervenire.

DANTE. Quindi quando la Cassazione decide sulla domanda di revisione, non si dovrebbe pronunciare sul *quantum debeatur*.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo è pacifico!

DANTE. Ma dalle parole della legge non risulta chiaro.

VALIANTE. È chiaro perché l'articolo 571 del Codice di procedura penale dice: « Chi è stato assolto, ha diritto »; quindi l'esercizio del diritto è successivo alla sentenza.

GUERRIERI EMANUELE. A me pare che, una volta accettato il presupposto che qui si tratta di un procedimento di carattere giurisdizionale che richiede il contraddittorio, sia un assurdo voler limitare il contraddittorio a taluni aspetti ed escluderne altri. Naturalmente la parte potrà spiegare le sue possibilità di difesa nel modo che crederà più opportuno. È stato già osservato che nello stesso articolo 571 del Codice di procedura penale ci sono delle ipotesi per effetto delle quali, malgrado la sentenza di assoluzione, non si debba far luogo concretamente alla riparazione, le ipotesi cioè del dolo e della colpa grave.

Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli componenti la Commissione anche sull'articolo 572 del Codice di procedura

penale dove sono previste altre ipotesi dalle quali dipende l'attribuzione della riparazione: che il coniuge non sia stato legalmente separato per sua colpa o che non vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto. Sono tutti elementi, questi, sui quali deve essere portata l'attenzione del giudice e sui quali pertanto può intervenire il contraddittorio delle parti.

D'altra parte, che cosa significa dire che il Ministro del tesoro può intervenire ai fini della determinazione del *quantum* e non ai fini della determinazione dell'*an*? Quali sono gli elementi in dipendenza dei quali si procede alla determinazione del *quantum*? Sono svariatissimi e non possono essere neppure considerati; ma uno dei principali è precisamente quello previsto dall'articolo 571 del Codice di procedura penale, cioè la misura del dolo o della colpa con cui il condannato ha potuto concorrere alla determinazione dell'errore giudiziario. Vi saranno dei casi in cui il dolo o la colpa siano stati tali da escludere il diritto alla riparazione, mentre ce ne potranno essere altri da giustificare soltanto una riduzione della riparazione. Allora, se ammettiamo che il Ministro del tesoro possa spiegare tutte le possibili difese per ridurre al minimo la misura dell'indennizzo, non possiamo precludergli neppure la difesa per affermare che al prosciolto non spetta nessun indennizzo. Se il principio viene accettato, e mi pare che non se ne possa fare a meno, le conseguenze sono quelle che sono. Il contraddittorio si deve spiegare in tutte le possibili direzioni.

DANTE. Propongo questo quesito: quale valore ha la disposizione che la domanda di riparazione può essere proposta contestualmente alla domanda di revisione o durante il corso del procedimento di revisione?

MANCO. Nessuno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È soltanto un mezzo per accelerare la procedura.

DANTE. Allora non costituisce titolo; è la legge che dà il titolo. La questione perciò nasce per il *quantum*, perché l'*an debeatur* nasce dal titolo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il secondo comma dell'articolo 573 del Codice di procedura penale dice che la domanda può essere proposta durante la procedura di revisione.

DANTE. Ma se poi il prosciolto deve presentarne un'altra, non vedo la ragione della prima.

VALIANTE. C'è un motivo psicologico, non sostanziale.

CACCURI, *Relatore*. La questione dell'*an debeatur* può sorgere soltanto per l'ipotesi dell'articolo 571 del Codice di procedura penale, cioè per il caso che il condannato abbia dato causa o abbia concorso all'errore giudiziario per colpa grave o dolo.

VALIANTE. L'*an debeatur* riguarda anche le altre parti a cui si attribuisce il diritto.

CACCURI, *Relatore*. È giusto, ma la contestazione sulla riparazione pecuniaria non può sorgere che nel caso di dolo o colpa grave. E, come giustamente osservava il collega Valiante, questa indagine viene fatta sia con la presenza del solo pubblico ministero, sia con l'assenza di queste due parti. Quindi penso che l'intervento del Ministro del tesoro comunque non possa nuocere agli effetti del riconoscimento del diritto di chi è stato prosciolto. Pertanto il contestare la presenza del Ministro del tesoro non modifica la situazione processuale nei confronti di chi abbia diritto.

All'infuori dell'ipotesi dell'articolo 571 del Codice di procedura penale, non ci sono altri casi in cui possa essere messo in discussione l'*an debeatur*.

GUERRIERI EMANUELE. Ci sono i casi dell'articolo 572 del Codice di procedura penale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che tutta questa discussione porti lontano dal reale esame della questione. Per considerare realisticamente il problema, bisogna risolvere quello che è il *punctum dolens* della questione. Bisogna partire dall'articolo 571 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che chi è stato assolto, salvo l'ipotesi del dolo o della colpa grave, ha diritto a una riparazione pecuniaria.

Che cosa succede dopo una sentenza del genere?

Che l'interessato, o gli eredi dell'avente diritto, possono adire il magistrato per ottenere in concreto la riparazione.

Quale magistrato? Quello stesso che definì il processo di revisione.

Ciò è previsto dall'articolo 574, difatti quel Giudice è indubbiamente il più qualificato a giudicare sulla domanda di riparazione, e del resto è nell'interesse stesso dei richiedenti che si eviti un lungo e defatigante processo civile.

Infine a suprema garanzia degli interessati, come dello Stato, si è mantenuto il ricorso per Cassazione anche in punto di merito, per i casi in cui la sentenza che accorda la riparazione sia emessa dal Giudice che dichiarò l'assoluzione in sede di rinvio.

E chi deve intervenire nel giudizio?

Indiscutibilmente il pubblico ministero, perché trattandosi di un processo penale egli ha un interesse da far valere in causa.

Chi deve pagare?

L'erario dello Stato, cioè il Ministro del tesoro. Anche questo deve perciò intervenire.

E come si può a un certo momento limitare i diritti di difesa del Ministro del tesoro?

Allora, poiché non è obbligatorio l'intervento del Ministro del tesoro, basterebbe, a mio parere, affermare quello che è detto nell'ultimo capoverso dell'articolo 573 del Codice di procedura penale, che la domanda di riparazione pecuniaria viene notificata, puramente e semplicemente. Il danneggiato non cita il Ministro del tesoro, ma a quest'ultimo la domanda è notificata a cura del cancelliere, ed egli può intervenire o non intervenire, difendersi o non difendersi.

CACCURI, *Relatore*. Effettivamente con la domanda non si cita nessuno, ma con la notifica della domanda si instaura il contraddittorio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E come tutte le parti, il Ministro del tesoro ha diritto di intervenire o non intervenire, e di opporre, se crede, le sue eventuali eccezioni. Tutto ciò è perfettamente coerente alla procedura.

Per questi motivi io insisto.

DANTE. Un ultimo chiarimento. Le argomentazioni del collega Valiante hanno convinto che l'esame sull'*an debeatur* si risolverebbe soltanto nell'indagine circa il dolo o la colpa grave. Ma facciamo l'ipotesi che il condannato sia defunto e che vi sia un erede con diritto di priorità, il quale, proprio per sua colpa o dolo — per esempio per falsa testimonianza — sia stato causa dell'errore giudiziario. L'ipotesi del dolo o della colpa grave riguarda solo il condannato o anche eventualmente questo erede? E se viene invalidato il titolo di quest'ultimo, lo stesso titolo potrebbe essere fatto valere da un erede successivo? E che cosa avviene nel concorso di più eredi, se alcuni hanno dato causa all'errore giudiziario e altri no?

VALIANTE. Secondo l'articolo 571 del Codice di procedura penale è il condannato che deve aver dato causa.

DANTE. Ma se gli eredi per loro dolo o colpa hanno provocato la condanna, hanno poi diritto alla riparazione pecuniaria? In caso affermativo si favorirebbero coloro che hanno determinato l'errore giudiziario.

PINNA. Io propongo un emendamento aggiuntivo: alla fine dell'articolo 573 aggiun-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1959

gere: « questo può intervenire esclusivamente per la determinazione del *quantum* ». Così tutti i dubbi vengono eliminati.

CACCURI, *Relatore*. Non mi pare che possa ammettersi questa limitazione.

PINNA. Ma il Ministro del tesoro può intervenire attraverso l'Avvocatura solo al fine della determinazione del *quantum*.

CACCURI, *Relatore*. E l'indagine sul dolo o la colpa grave?

GUERRIERI EMANUELE. A parte le considerazioni fatte poco fa, su cui insisto, prospetto un altro rilievo. La proposta di emendamento aggiuntivo è priva di contenuto pratico, perché il successivo articolo 574 del Codice di procedura penale, secondo il testo del disegno di legge, non dice che le parti presentano delle conclusioni, e non le mette pertanto in una vera e propria posizione processuale ai fini della esplicazione di gravami. Le parti interessate possono presentare esposti e documenti; il che significa che l'intervento del Ministro del tesoro e la sua possibilità di difesa si esaurisce nella presentazione di memorie e documenti, cioè nel richiamare l'attenzione del giudice — il che potrebbe essere fatto anche in forma orale — su determinati aspetti della situazione; non è detto che il Ministro del tesoro presenti delle conclusioni.

CACCURI, *Relatore*. Non c'è dubbio che è una valutazione che il giudice può fare anche d'ufficio.

ANDREUCCI. Mi pare che, una volta assolto l'imputato per effetto di una sentenza della Cassazione o del giudice di rinvio, la possibilità di un esame sull'*an* non esista più. In sostanza l'esame sull'eventuale dolo o colpa grave viene fatto dallo stesso giudice che pronuncia la sentenza di assoluzione e dopo l'assoluzione sorge solo il problema del *quantum*. Il giudice che dovrà esaminare la domanda di riparazione, non potrà cercare elementi nuovi, ma dovrà attenersi a quelli già acquisiti nel processo penale. La stessa sentenza di assoluzione stabilirà se alcuni elementi di prova che avevano portato alla condanna non hanno efficacia probatoria perché inficiati da dolo o colpa grave del condannato.

BREGANZE. Desidero un chiarimento. Negli articoli che ci interessano si parla di domanda del condannato, ma non è precisato se per domanda s'intende ricorso oppure citazione, secondo il significato ordinario che questo termine ha nel Codice civile.

CACCURI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 573 del Codice di procedura penale dice che la domanda è presentata per

iscritto in cancelleria. Quindi è una domanda e non una citazione.

BREGANZE. Quindi è una domanda genericamente formulata, senza che sia indirizzata verso qualcuno. Io invece ho sempre ritenuto che fosse una richiesta verso il Ministro del tesoro. Sarebbe quindi opportuno che attraverso una precisazione venisse chiarito che si tratta di ricorso, per eliminare l'equivoco che si tratti di citazione.

Inoltre il collega Andreucci ha fatto presente che il problema del dolo o della colpa grave è già risolto nella sentenza di assoluzione. Se così è, evidentemente la questione si riduce soltanto al *quantum*; ma se ciò non è, nella procedura di riparazione la questione risorge inevitabilmente.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sentenza di assoluzione dirà se la condanna è dipesa da dolo o colpa grave del condannato.

BREGANZE. Un altro chiarimento desidero ancora. La dizione generica di « concorso » può far supporre che anche qualora il concorso sia stato minimo, non ci sia più motivo a riparazione. Mi pare che sarebbe una cosa eccessiva.

PRESIDENTE. Ma la dizione « dolo o colpa grave » esclude l'ipotesi del concorso minimo.

BREGANZE. Tutte queste che ho prospettato sono incertezze che pongo a me stesso ed è bene che siano chiarite nei lavori preparatori. Se il concorso fosse minimo, non sarebbe giusto escludere la riparazione. Occorre che sia ben chiaro, perché l'interprete non debba giungere a conclusioni difformi dalla volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Io sono rimasto persuaso dalle osservazioni del collega Andreucci. Gli elementi di eventuale dolo o colpa grave emergono dalla sentenza di assoluzione. È vero che potrebbero uscir fuori elementi successivi, ma degli elementi di dolo o colpa grave non può non far cenno la sentenza di revisione.

Ad ogni modo, la discussione è stata abbastanza ampia, per cui dobbiamo ormai decidere sui due emendamenti che abbiamo dinanzi: quello dell'onorevole Mariconda, e quello dell'onorevole Pinna. Naturalmente, se venisse accolto l'emendamento Mariconda, non si farebbe più luogo alla votazione dell'emendamento Pinna.

Metto in votazione l'emendamento Mariconda, fatto proprio dall'onorevole Zoboli, col quale si chiede la sostituzione delle parole « Ministro del tesoro » con le parole « pubblico ministero ».

(Non è approvato).

Resta allora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pinna, il quale propone di aggiungere dopo le parole « Ministro del tesoro », queste altre: « che può intervenire esclusivamente per la determinazione della riparazione ».

DANTE. Vorrei pregare l'onorevole Pinna di ritirare questo emendamento, perché non c'è differenza che la questione dell'*an debeatur* sia riportata in campo dal Ministro del tesoro o dal pubblico ministero.

PINNA. Insisto nell'emendamento.

DANTE. Se votiamo contro, diamo alla votazione un significato che non è giusto.

PINNA. Sopprio dall'emendamento aggiuntivo la parola « esclusivamente ».

VALIANTE. Ma allora il Ministro del tesoro può intervenire tanto per il *quantum* quanto per l'*an*. Prego il Presidente di mettere in votazione l'ultimo comma dell'articolo 573 per divisione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ultimo capoverso dell'articolo 573 del Codice di procedura penale fino alle parole « Ministro del tesoro », cioè nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Pinna aggiuntivo delle seguenti parole: « che può intervenire per la determinazione della misura delle riparazioni ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 573 del Codice di procedura penale nel suo complesso con le modificazioni già approvate:

ART. 573. (*Domanda di riparazione pecuniaria*). — « La domanda di riparazione è

presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o anche successivamente; sempreché a pena di inammissibilità essa sia presentata entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della Cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro che può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI